

Allegato B alla determinazione n. 112/Amm del 22/12/2021

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ASCENSORI DELLA SEDE CAMERALE DI VIA EINAUDI 23
PER IL PERIODO DAL 22/12/2021 AL 31/12/2024.**

CIG: Z89346A9D0

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia, P.Iva 00859790172, Codice Fiscale 80013870177, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

la società, C.F. e P.IVA, in persona di, C.F., nato a il che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta, con sede legale in, di seguito indicata per brevità come "Ditta", quale legale rappresentante della stessa;

premessso

- che con determinazione n. /AMM del si affidava la manutenzione in oggetto;

In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto - Oggetto del presente atto è l'esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti ascensori della sede camerale di via Einaudi, 23 a Brescia.

Art.2 - Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente atto e suoi allegati;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente atto.

Art.3 - Durata del servizio - Il servizio sarà svolto dal 22/12/2021 al 31/12/2024.

Art.4 - Modalità di esecuzione del servizio - Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto riportato nell'allegato Capitolato.

Art.5 - D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - La Ditta

si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed allegato al presente contratto.

Art.6 - Prezzi - Il fornitore assume l'obbligo di eseguire il servizio ai seguenti costi:

- riparazione ascensore matricola n. 10465847-84/2005 al costo una tantum di € 5.010,00 (Iva al 22% esclusa);
- manutenzione ordinaria al costo annuale di € 10.800,00 (IVA al 22% esclusa), per un costo complessivo di € 32.400,00 (IVA al 22% esclusa);
- oneri della sicurezza € 350,00 (IVA al 22% esclusa);

Tale prezzo si intende comprensivo di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, fisso per il periodo contrattuale. Comprensivo dei servizi aggiuntivi "Kone 24/7 Connected Services" e del dispositivo di Purificazione dell'aria AIR PURIFIER.

Art.7 - Assicurazione - A garanzia dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni dipendenti dall'esecuzione della manutenzione la Ditta è assicurata presso una primaria Compagnia

di Assicurazione con massimale unico di Euro 12.000.000,00. Sono espressamente esclusi dalla responsabilità civile verso terzi da parte della Ditta i danni derivanti dagli eventi e dalle cause indicate nel contratto.

Art.8 - Fatturazione - Il fornitore procederà alla fatturazione trimestrale posticipata del canone di manutenzione dal 1/1/2022, alla fatturazione dei lavori di riparazione dell'ascensore alla loro conclusione, al 31/12/2022 la fatturazione dei costi per la sicurezza. La fattura dovrà recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà al fornitore l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dal fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricezione della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante

bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal fornitore (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

Art.9 - Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione della fattura, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art.10 - Penali - Nel caso di carenza del personale previsto o di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, di mancato rispetto delle misure di coordinamento e prevenzione previste dal D.U.V.R.I, è facoltà della Camera applicare a carico del Fornitore penali pecuniarie calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ai sensi dell'113-bis del codice appalti. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo

della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Camera applicherà al Fornitore le penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. Constatato l'inadempimento e/o ritardo, la Camera comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Camera a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. La Camera potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.11 - Responsabilità - La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. La Ditta dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese elettriche, anche se non

sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Ditta. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale impiegato è obbligato ad indossare un cartellino personale di riconoscimento con fotografia e l'indicazione del proprio numero di matricola e il nome dell'impresa da cui dipende.

Art.12 - Obblighi di riservatezza - Il fornitore considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, ogni dato relativo alla documentazione

non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art.13 - Dati personali - Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Art.14 - Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante alla ditta contraente. In caso di mancato rimborso da parte della ditta, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art.15 - Domicilio delle parti - Per gli effetti

del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art.16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art.17 - Codice di comportamento - Il fornitore con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art.18 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è

competente il Giudice ordinario del Foro di
Brescia.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
CAMERA DI COMMERCIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approvano
espressamente:

- art. 18 Controversie

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. _____)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)